



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Provincia di Roma

SETTORE III –SERVIZIO III
TUTELA AMBIENTALE

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Con Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n° 52, è stata data attuazione alla direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività e delle sorgenti orfane ed è stato affidato ai Prefetti il compito di predisporre schemi di piano di intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetta presenza di sorgenti orfane nei territori provinciali di propria competenza.

Scopo del piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetta presenza di sorgenti orfane, di seguito denominato “Piano”, è di consentire la rapida individuazione di sorgenti disperse o fuori controllo, secondo la definizione normativa, ed evitare danni alla salute pubblica nonché il rilascio nell’atmosfera di sostanze pericolose all’ambiente mediante la messa in sicurezza delle medesime, nel rispetto del Piano Nazionale per le emergenze radiologiche di cui all’art. 121 del D.lgs. n° 230/95.

In data 16 dicembre 2009, il Prefetto di Roma ha adottato il “Piano” (relativo a sorgenti radioattive abbandonate, smarrite, detenute o sottratte illecitamente, non denunciate, che superino un certo livello di attività) in attuazione dell’art. 14 del Decreto legislativo n° 52/07 avvalendosi della collaborazione di un gruppo tecnico composto da rappresentanti di varie Amministrazioni (Comando Provinciale dei V.V.F., Regione Lazio, ARPA, ENEA, ISPRA, ecc.).

L’ENEA, in collaborazione con le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, ha condotto a termine, in conformità del disposto dell’art. 16 del D.lgs. n° 52/07, una campagna di identificazione delle tipologie generali di soggetti che per il genere dell’attività svolta possono utilizzare, o avere utilizzato, o essere in possesso, di sorgenti radioattive.

Pertanto, possono identificarsi le seguenti categorie di detentori delle sorgenti in questione:

- ditte che esercitino attività previste dal D.lgs. n° 230/95 e che detengano le sorgenti senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte o privati che esercitino attività diverse da quelle previste dal D.lgs. n° 230/95 e che detengano le sorgenti come eredità di attività trascorse sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti non disporranno in via ordinaria di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte che esercitino le attività previste all’art. 157, del D.lgs. n° 230/95 e che rinvercano le sorgenti durante i controlli dei carichi in ingresso. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari e dovrebbero disporre di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;

- impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al Decreto legislativo 25 luglio 2005, n° 151, per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso. Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti;
- impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti urbani, termovalorizzatori, etc). Tali soggetti dovrebbero disporre di un esperto qualificato e di procedure di intervento per la gestione dei ritrovamenti, anche considerando che la Regione Lazio richiede, in sede di autorizzazione integrata ambientale, l'installazione, in questo genere di impianti, di sistemi automatici di controllo radiometrico;
- soggetti nelle cui proprietà siano state abbandonate sorgenti radioattive da terzi.

Al di fuori dei casi contemplati dall'art. 157, del D.lgs. n° 230/95 - che prescrive obblighi tassativi di effettuazione della sorveglianza radiometrica sui materiali a carico delle imprese interessate, - è opportuno da parte delle aziende che esercitano attività implicanti il possibile inserimento di sostanze radioattive nel ciclo di lavorazione, (come pure le grandi infrastrutture ferroviarie e portuali), stabiliscano procedure per la rilevazione dei livelli di radioattività.

Inoltre dalle indagini conoscitive condotte dall'ENEA vanno prese in considerazione, ai fini dell'applicazione del "Piano", le attività lavorative di seguito indicate appartenenti, anche, alle sopradescritte tipologie generali:

- demolizione parziale o totale per ricostruzione di aree fabbricabili in cui, nel passato, erano presenti strutture ospedaliere, cliniche ed istituti per la cura dei tumori, pubbliche o private;
- grossi cantieri in cui sono utilizzati di frequente apparecchi gammografici (come nelle industrie chimiche, meccaniche e nelle raffinerie);
- piattaforme petrolifere a terra ed in mare, in cui, oltre agli apparecchi gammografici, vengono utilizzate sorgenti neutroniche di Am-Be;
- industrie che utilizzano sorgenti radioattive contenute in strumenti per la misura di spessori, di umidità e per evitare cariche elettrostatiche nei processi di lavorazione (ad es. cartiere e cementifici);
- trasportatori autorizzati o con autorizzazione scaduta che effettuano depositi nel corso del trasporto, laddove può presentarsi il caso di colli non ritirati;
- produzione di fertilizzanti in cui la separazione di radio avviene involontariamente;
- officine aeronautiche in cui potrebbero esserci componenti contenenti uranio depleto e torio;
- mercatini di antiquariato ove possono essere presenti, ad esempio, vecchie valvole o apparecchi per rendere l'acqua debolmente radioattiva.

Ciò premesso, la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – con il "Piano" individua, a protezione della pubblica incolumità e per evitare il rilascio nell'ambiente delle suddette sostanze pericolose:

- le industrie e/o ditte, gli impianti e le attività lavorative in cui è probabile il rinvenimento delle suddette sorgenti;
- le azioni che devono compiere i ritrovatori (segnalazione alle sale operative di pronto intervento delle Forze di polizia o del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco);
- le procedure di comunicazione da seguire per la sua attuazione;
- le funzioni delle Autorità amministrative interessate, al fine di garantire la messa in sicurezza, il trasporto e lo smaltimento della sorgente;

- gli interventi utili alla protezione e al soccorso sanitario delle persone eventualmente contaminate;
- nel Prefetto, l'Autorità di comando con funzioni di coordinamento, territorialmente competente nella materia di cui trattasi.

Infine, per garantire la massima divulgazione e/o informazione alla cittadinanza tutta, si fa presente che è possibile scaricare il piano provinciale di messa in sicurezza delle sorgenti radioattive orfane in formato pdf. dal sito web www.prefettura.it/roma.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dr.ssa Maria Laura CASCELLA

IL SINDACO
Dr. Marco MATTEI